

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

D. Lgs. 15.11.93, n. 507 e legge 27.12.97, n. 449 così come modificato dal DPCM 16/02/2001

	Tariffa base D.Lgs. 507/93 in Euro
1 PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12, comma 1) effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti	
01.01 per ogni metro quadrato e per anno solare	11,36
01.02 per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art. 12, comma 2)	1,14
01.03 per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5.50 e 8.50, la tariffa è maggiorata del 50% (art. 12, comma 4)	17,04
01.04 per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq. 8.50, la tariffa è maggiorata del 100% (art. 12, comma 4)	22,72
01.05 qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%	22,72

2	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13, comma 1)	
02.01	effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare (art. 13, comma 1)	
02.02	all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	11,36
02.03	all'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato	11,36
02.04	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq. 5.50 e 8.50, è dovuta una maggiorazione del 50%	17,04
02.05	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a mq. 8.50, è dovuta una maggiorazione del 100%	22,72
02.06	qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%	22,72
3	PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (art. 13, comma 3)	
03.01	autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000	74,37
03.02	autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000	49,58
03.03	motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1. e 3.2.	24,79

03.04	per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata	
4	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14, comma 1)	
04.01	per conto altrui	
04.02	con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare	33,05
04.03	per la pubblicità di cui al punto 4.1, di durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa (art. 14, comma 2)	3,31
04.04	per conto proprio	
04.05	la tariffa per ogni metro quadrato solare (art. 14, comma 3) e per anno	16,53
04.06	la tariffa per esposizione di durata non superiore a 3 mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione	1,65
5	PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (art. 14, comma 4)	
05.01	per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione	2,07
05.02	per durata superiore a 30 giorni -indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione -tariffa giornaliera	1,03

6	PUBBLICITA' VARIA (art. 15)	
06.01	striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art. 15, comma 1) per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato	11,36
06.02	con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (art. 15, comma 2) per ogni giorno	49,58
06.03	con palloni frenati e simili (art. 15, comma 3) per ogni giorno	24,79
06.04	mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art. 15, comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito	2,07
06.05	mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15, comma 5) per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	6,20

Tariffa base
D.Lgs. 507/93 in
Euro

7	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19)	
07.01	la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70 X 100 e per i periodi sotto indicati è la seguente:	
	-per i primi 10 giorni	1,03
	-per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	0,31
07.02	per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, comma 2)	
07.03	per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, comma 3)	
07.04	per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100% (art. 19, comma 3)	
07.05	per le affissioni richieste:	
	-per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere	
	-entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale	
	-nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00	
	-nei giorni festivi	
	è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione (art. 22, comma 9)	

(*) SI APPLICA SOLTANTO AI MANIFESTI CON SUPERFICIE SUPERIORE AD UN METRO QUADRATO